APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 7 FEBBRAIO 1939 FRA L'ITALIA E L'U.R.S.S. INTESO A MODIFICARE L'ARTICOLO 3 DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO - SOVIETICO DEL 7 FEBBRAIO 1924

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo effettuato in Roma, mediante scambi di Note il 7 febbraio 1939 fra l'Italia e la Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, inteso a modificare l'art. 3 del Trattato di commercio e navigazione italo - sovietico del 7 febbraio 1924.

Versione in vigore dal 2 agosto 1939, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, mediante scambio di Note, il 7 febbraio 1939 fra l'Italia e l'U.R.S.S. inteso a modificare l'articolo 3 del Trattato di commercio e navigazione italo - sovietico del 7 febbraio 1924
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 984
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-dell-accordo-effettuato-in-roma-mediante-scambio-di-note-1939/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it